

## CCLXXII.

## SEDUTA DI SABATO 9 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		BALDUZZI . . . . .	10221
PRESIDENTE . . . . .	10209	FERRARESE . . . . .	10221
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		CASERTA . . . . .	10222, 10231
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (443)	10210	VICENTINI . . . . .	10222
PRESIDENTE . . . . .	10210	PRETI . . . . .	10222
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (Secondo provvedimento) (481)	10212	TOZZI CONDIVI . . . . .	10223
PRESIDENTE . . . . .	10212	GUERRIERI EMANUELE . . . . .	10224
Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 20 gennaio 1948: a) Accordo commerciale; b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; c) Protocollo di firma; d) Scambi di note. (556)	10214	LOMBARDI RUGGERO . . . . .	10224
PRESIDENTE . . . . .	10214	FERRANDI, <i>Relatore di minoranza</i>	10224, 10226, 10227, 10229, 10231
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		CLERICI . . . . .	10224
Provvedimenti per il credito fondiario edilizio ed agrario di miglioramento (519).	10214	FUMAGALLI . . . . .	10225, 10226
PRESIDENTE . . . . .	10214	PAOLUCCI . . . . .	10225, 10231
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	10225
Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie (105)	10214	LECCISO . . . . .	10225
PRESIDENTE . . . . .	10214, 10217, 10218, 10221, 10222, 10223, 10224, 10226, 10227, 10231, 10232	DOMINEDÒ . . . . .	10226
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	10214, 10217, 10218, 10224, 10226, 10230, 10231	ADONNINGO . . . . .	10228
AVANZINI, <i>Vicepresidente della Commissione</i>	10218, 10225, 10226, 10227	<b>Disegno di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):</b>	
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10218, 10219, 10222, 10227, 10230, 10231, 10232	PRESIDENTE . . . . .	10232
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	10218, 10222, 10226, 10228, 10230, 10231	<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
GUI . . . . .	10228	PRESIDENTE . . . . .	10232
BRUNO . . . . .	10220, 10222	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
		PAOLUCCI . . . . .	10233
		PRESIDENTE . . . . .	10233
		ROBERTI . . . . .	10233
		ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	10233

## La seduta comincia alle 10.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Chiaramello, Conci Elisabetta, Gotelli Angela, Guidi Cingolani Angela Ma-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

ria, Jervolino Maria, Lucifredi, Pertusio, Rivera, Russo Carlo, Stella, Togni, Tommasi e Zerbi.

(Sono concessi).

**Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Avorio greggio . . . . .	Per essere lavorato . . . . .	illimitata	6 mesi
Bocchini di para (sostanza gommosa commista con altre materie e indurita).	Da montare su pipe in esportazione (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	illimitata	6 mesi
Caffè crudo . . . . .	Per essere torrefatto e confezionato in recipienti di qualsiasi specie.	kg. 100	6 mesi
Cascami di nylon . . . . .	Per essere pettinati . . . . .	kg. 100	6 mesi
Cascami di seta . . . . .	Per essere macerati e pettinati (concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1950).	kg. 100	6 mesi
Cellulosa . . . . .	Per la fabbricazione di carta, cartoni e sacchi di carta.	kg. 500	1 anno
Cilindri di ferro, ramati elettroliticamente.	Per la reincisione . . . . .	illimitata	6 mesi
Clichés . . . . .	Per la stampa di cataloghi e di libri.	illimitata	6 mesi
Copra . . . . .	Per la spremitura, per la raffinazione degli olii ottenuti e per la trasformazione di detti olii in oleomargarina (col processo della idrogenazione e della emulsione).	kg. 500	1 anno
Filati di cotone mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per ½ chilogrammo.	Per la fabbricazione di calze e calzini.	kg. 50	1 anno
Fosforite . . . . .	Per la produzione di superfosfato (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 1000	6 mesi
Lana e cascami di lana . . . . .	Per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garrattatura.	kg. 500	1 anno
Olii di petrolio, greggi . . . . .	Per essere lavorati . . . . .	kg. 1000	1 anno
Tetraetile di piombo . . . . .	Per essere miscelato nei prodotti ottenuti dalla lavorazione dei predetti olii.	kg. 10	1 anno
Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito dallo articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione di condimenti per minestre.	kg. 100	6 mesi
Pelli di ogni specie, gregge o conciate.	Per la fabbricazione di guanti (concessione valevole fino al 30 giugno 1950).	kg. 25	6 mesi
Polveri da stampaggio a base di resine polisteroliche e di acetato di cellulosa.	Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 100	6 mesi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari è concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati all'esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non più utilizzabili ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolanze per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.

« Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (2° provvedimento). (481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (2° provvedimento) ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare.

« La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate e prorate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo della importazione temporanea	Quantità minima ammessa	Termine massimo per la riesportazione
1. - Fibre di sisal; canapa di manilla e indiana (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13; regio decreto legge 20 aprile 1936, numero 784).	Per fare spaghi e cordami . . .	Kg. 100	1 anno
2. - Pellicole cinematografiche impressionate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714; regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809).	Per ritrarne copie positive o controtipi da esportare insieme al negativo o alla copia lavanda; per il doppiaggio in lingue estere; per la sovrapposizione di didascalie; per farne il montaggio, il commento sonoro ed il missaggio; per la riduzione di formato . . . . .	Kg. 10	2 mesi
3. - Semi di ricino (regio decreto legge 1 marzo 1938, n. 134; legge 30 novembre 1939, n. 1841).	Per estrarne l'olio . . . . .	Kg. 100	1 anno
4. - Soda caustica (legge 20 gennaio 1941, n. 35; legge 21 giugno 1942, n. 795).	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valida fino al 30 giugno 1949) . .	Kg. 500	1 anno

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La concessione della importazione temporanea di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è così modificata: « valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, latticre, ecc.), greggi oppure rifiniti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È consentita, a condizione di reciprocità, la importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.

« La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri è limitata a tre mesi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto.

« Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 20 gennaio 1948: a) Accordo commerciale; b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; c) Protocollo di firma; d) Scambi di Note. (556).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 20 gennaio 1948: a) Accordo commerciale; b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; c) Protocollo di firma; d) Scambi di note.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 20 gennaio 1948:

- a) Accordo commerciale;
- b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti;
- c) Protocollo di firma;
- d) Scambi di note.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.  
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (519).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento ».

Data l'assenza del ministro e del relatore, ritengo che sia opportuno rinviarne la discussione ad una delle sedute della prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARTINO

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Nella seduta di ieri furono svolti gli emendamenti all'articolo 4.

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di esprimere su di essi il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo perché ho intenzione di arrivare con celerità all'approvazione della legge, secondo quanto ha detto il Presidente dell'Assemblea. Ora, si tratta di esaminare l'articolo 4, che si riferisce ai casi in cui il locatore può far cessare la proroga per proprie necessità o giustificate esigenze, essendoci nell'articolo precedente occupati invece dei casi in cui il conduttore perde il diritto alla proroga, o ne decade per circostanze riguardanti la sua posizione. Mentre nei casi di cui a detto articolo precedente, quindi, vien meno proprio il diritto alla proroga del conduttore, nei casi che ora si esaminano a tal diritto si contropone, impedendone l'operatività, il diritto del locatore di riavere la disponibilità dell'immobile.

Io ho il dovere di esporre, sia pure in forma sintetica, il punto di vista del Governo: dico « del Governo », in quanto non vi fu un punto di vista del ministro, ma fu proprio una decisione che il Governo ha preso al riguardo, e che io ho il dovere di esporre. Premesso che la legge vincolistica è una legge eccezionale,

la cui *ratio* è costituita dalla esigenza di tutelare certe imprescindibili necessità di abitazione in relazione alle attuali contingenze di crisi edilizia, il Governo ha previsto l'eventualità di situazioni in cui queste necessità siano vinte da altre necessità, di natura preminente: quelle del locatore. E a questa eventualità si è provveduto con la configurazione, nell'articolo 4, di due casi (oltre quelli di importanza più circoscritta che vedremo negli articoli successivi), nei quali, avendo il proprietario bisogno dell'appartamento, il diritto alla proroga concesso all'inquilino deve cedere di fronte alla pretesa di esso proprietario di riavere l'immobile.

Il primo di questi casi è quello della urgente e improrogabile necessità del locatore di riavere l'appartamento per abitarlo; di fronte ad una necessità così qualificata, diventa irrilevante la necessità di abitazione dell'inquilino. Non essendo, infatti, possibile, per il proprietario, trovare un altro alloggio (il fatto di essere alloggiato presso un parente o di avere in affitto una stanza non si può ritenere godimento di alloggio in senso proprio) appare ovvia l'esigenza di dargli soddisfazione assicurandogli la possibilità di avere il proprio appartamento.

Oltre a questo caso della stretta necessità, che la giurisprudenza è andata via via allargando, abbiamo considerato un secondo caso: quello della « giustificata esigenza », di un bisogno, cioè, che è qualcosa di meno della urgente e improrogabile necessità. Si tratta del caso in cui il proprietario, pur avendo un altro alloggio, dimostri che per le sue giustificate esigenze, di ufficio e di lavoro, o altre, ha bisogno del suo appartamento. Il caso è stato da noi considerato non solo in relazione ai bisogni personali del proprietario, ma anche a quelli di tutti i suoi ascendenti e discendenti. Però, trattandosi di una « giustificata esigenza », che non assurge al grado di necessità, abbiamo condizionato l'esercizio della facoltà del proprietario di agire per riavere il proprio appartamento all'offerta ch'egli faccia all'inquilino di un altro alloggio idoneo ed al rimborso delle spese di trasloco, in maniera da contemperare le esigenze del proprietario con la esigenza dell'inquilino di non restare senza tetto e non subire aggravii economici.

Ecco le due posizioni sulle quali il Governo aveva costruito l'articolo 4: da una parte l'estrema necessità che impone di restituire l'appartamento al proprietario e dall'altra, parte l'esigenza giustificata testé accennata.

Questi furono gli intendimenti con cui il Consiglio dei ministri approvò questo articolo. Io mi rendo conto che vi è l'esigenza di tutelare anche la « necessità » dei figli — non vi è dubbio —; ma, in ogni modo, io ho il dovere di dire quale fu il punto di vista del Governo nel formulare l'articolo 4. E mi pare che questo sia il punto essenziale di divergenza fra l'opposizione e la maggioranza.

Ritengo le altre questioni di secondaria importanza; ad ogni modo, sono tenuto ad esprimere il parere del Governo sui diversi emendamenti.

Il primo emendamento dell'onorevole Bruno non può essere accettato. Egli propone che il termine di quattro mesi, fissato per il preavviso, vada riferito, anziché alla data in cui il locatore intende conseguire la disponibilità dell'immobile, alla scadenza stabilita dalla legge o dagli usi locali per la durata del rapporto locatizio. Senonché un simile riferimento o non avrebbe senso o frusterebbe il fine della norma. La scadenza stabilita dalla legge è — trattandosi di contratti prorogati — la data sino alla quale dura la proroga, e quindi, nel caso, la data del 31 dicembre 1951: riferire il termine per la richiesta a questa data non avrebbe evidentemente senso. Quanto, poi, alle scadenze stabilite dagli usi locali, è da osservare che esse non hanno ragione di essere prese in considerazione, perché assorbite dalla scadenza del termine legale di proroga e che sostanzialmente ciò che è rilevante al fine di determinare il termine di preavviso è la data in cui l'immobile deve essere restituito al proprietario, e non quella d'una scadenza, la cui portata virtuale la priva, di ogni effetto giuridico. E se, col riferire il preavviso a tali scadenze consuetudinarie, si mira a far sì che solo alla successiva scadenza (sovente annuale), distante almeno quattro mesi dal momento del preavviso, si possa ottenere la libertà dell'immobile, il fine della norma di rendere possibile al locatore, nei casi previsti dall'articolo 4, il conseguimento della disponibilità dell'immobile per urgente necessità o giustificate esigenze ne risulterebbe sostanzialmente frustrato, in quanto il locatore correrebbe il rischio di attendere per diverso tempo (anche più di un anno) la scadenza rispetto alla quale possa essere rispettato il termine di preavviso.

Mi pare, inoltre, che l'onorevole Sansone abbia rinunciato al suo emendamento e che l'emendamento dell'onorevole Balduzzi non si possa accettare. Per noi è già preoccupante

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

la previsione della possibilità di agire per la necessità dei figli; tanto meno è da pensare ad una estensione ai genitori.

Neanche è accettabile l'emendamento Gullo, Capalozza ed altri, il quale reca: « Qualora questo diritto sia esercitato almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della legge ecc. ».

Per quanto riguarda l'emendamento Corbi, Zerbi ed altri, esso riguarda una aggiunta che il relatore ha già accettato; ma io credo che essa sia superflua, e credo che tutto ciò che è superfluo sia meglio non aggiungerlo nelle leggi, perché può essere causa di interpretazioni anche errate.

Vi è poi l'emendamento Caserta. L'onorevole Caserta prospetta, sia pure di scorcio, un grosso problema: cioè il problema della proprietà commerciale. Ma oggi il problema non si considera e non si prospetta dal punto di vista della proprietà commerciale, quanto invece piuttosto dal punto di vista dell'esigenza di attenuare le conseguenze della ripresa, da parte di un proprietario, di uno stabile che abbia carattere industriale, mercantile, ecc.

Io non sarei alieno dall'accettare questo emendamento, ma bisogna che siano chiari i limiti di questo « esercizio di stessa attività » del quale in esso si parla: precisandosi all'uopo che esso è in funzione della successione di un soggetto ad un altro nello sfruttamento dell'avviamento.

E vorrei, anzi, modificare l'ultima parte di questo emendamento dell'onorevole Caserta; dove esso dice: « dovranno questi corrispondere un congruo corrispettivo per l'avviamento », vorrei aggiungere: « quando risulti che egli tragga profitto dall'avviamento », in maniera da specificare meglio.

Al riguardo io mi preoccupo di stabilire dei principi che certamente saranno presi come base per ricostruire tutto l'istituto della proprietà commerciale, il quale coinvolge questioni che non sono ancora state studiate a fondo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi pare siano stati in gran parte assorbiti: quelli dell'onorevole Mannironi non sono stati svolti; per ciò che riguarda l'emendamento Gui, ringrazio il proponente del proposito di voler ripristinare il n. 2, ma in fondo io aderisco alla proposta della Commissione che ha cercato di adottare una formula senza eccessive specificazioni per indicare le circostanze in cui si può domandare, per esigenze giustificate, la restituzione dell'appartamento.

Non posso accettare neanche la modificazione al comma terzo proposta dagli onorevoli Bruno e Capalozza, i quali vorrebbero sostituire le parole « o dei propri parenti in linea retta » con le altre « o dei propri figli ». Mentre ho detto che, per quanto riguarda le esigenze giustificate, possiamo essere larghi, perché quando il proprietario offre un altro appartamento e il rimborso delle spese del trasloco, in fondo nessuna preoccupazione c'induce a circoscrivere eccessivamente queste possibilità, occorre essere rigorosi per il caso di necessità che prescinde interamente da ogni bisogno di abitazione dell'inquilino.

Per quanto riguarda l'emendamento Migliori e Zerbi, i quali vorrebbero aggiungere le parole « o assistenziali o di culto », in via di massima potrei dire che la legge del Concordato considera gli enti di culto sullo stesso piano degli enti di assistenza. Potremmo quindi fare a meno della aggiunta proposta, come si potrebbe anche ammetterla ove il proponente vi insistesse.

C'è, poi, la proposta dell'onorevole Lombardi Ruggero, il quale vorrebbe aggiungere le parole: « o se l'immobile deve essere adibito ad uso di nuova attività industriale che occupi almeno 20 operai ». Mi pare, che la Commissione abbia accettato questo emendamento in linea di massima.

Vorrei far rilevare alla Commissione però che, accogliendolo, si entrerebbe in dettagli di carattere troppo casistico, che non credo opportuno adottare in una legge come questa, destinata a stabilire delle linee generali. Ma, soprattutto, penso che sia un'impostazione erronea, in quanto noi abbiamo sempre considerato questa possibilità del locatore di sacrificare l'interesse dell'inquilino, a vantaggio del locatore stesso, e non a vantaggio di terzi. Se invece ammettiamo che un'altra impresa, sia pure nuova e con molti operai, possa spezzare il vincolo legale, finiamò per aprire la strada chissà a quanti altri casi non compresi nel sistema della legge, che mira al vantaggio del solo proprietario, e quindi per trovarci in una situazione completamente estranea alle esigenze di armonia della legge.

Pregherei, pertanto, la Commissione di non voler entrare nella valutazione di questa situazione.

L'ultimo emendamento è quello Fumagalli - Lucifredi, i cui presentatori vorrebbero che le spese di trasloco rimangano a carico del conduttore, ove questi si sia opposto alla domanda del locatore. Vorrei pregare l'onorevole Fumagalli di non insistere: sarebbe

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

una piccola cosa che forse può essere una penalità per colui che non accetta subito la domanda. Ma vorrei far considerare che noi abbiamo messo questa eccezione della interruzione del rapporto di locazione per giustificate esigenze del locatore quando contemporaneamente quest'ultimo offra una altra casa e il rimborso delle spese di trasloco. Quindi non si tratta di una penalità alla quale il magistrato possa aggiungere o meno un'altra penalità, ma si tratta di condizioni obiettive alle quali è subordinata la possibilità della domanda. Il giudice si troverebbe diversamente in una situazione difficile, perché da una parte si direbbe: voi potete riconoscere la giusta esigenza da parte del locatore in quanto offra una casa e il rimborso delle spese; d'altra parte però si aggiungerebbe: se il conduttore si oppone — ed è logico che si opponga, perché è molto difficile che acceda alla domanda — deve sopportare le spese di trasloco, e così egli finirebbe per trovarsi in una precaria condizione.

Pregherei pertanto l'onorevole Fumagalli di non insistere, allo scopo di rendere quanto più semplice è possibile la legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella non accetta l'emendamento rappresentato dalla proposta della minoranza della Commissione?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, io ho esposto il punto di vista del Governo, rimettendomi completamente a quanto deciderà la Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Tonengo, io penso che la questione che egli solleva sia più aderente alla disposizione dell'articolo 6, dove appunto è regolata e stabilita l'epoca. Qui invece non siamo in questo tema; qui siamo nel tema generico del diritto di ripresa del proprietario, prescindendo dall'epoca in cui si viene a maturare questo diritto.

TONENGO. La ringrazio, onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quello che riguarda, infine, l'emendamento presentato dall'onorevole Rivera, tutti noi siamo compresi della necessità di dare stabili a persone e ad enti che si dedicano alla nobile missione di accogliere ed educare i giovani e nessuno più di me, che ho sotto il mio controllo gli istituti per i giovani abbandonati, può sentire questa esigenza. Mi pare tuttavia che quest'opera rientri nel compito degli organi di assistenza per cui è già prevista tale provvidenza. Vorrei quindi pregare

l'onorevole Rivera di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidererei sapere se ella accetta l'emendamento Bruno-Bianco-Capalozza.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Circa l'emendamento Salizzoni, per cui la Commissione si è rimessa alla Camera, ella non ha espresso il suo pensiero.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che l'emendamento sia superfluo, perché tutte le pattuizioni contrarie alla proroga sono di per se stesse nulle, ed è inutile quindi che andiamo a specificare. Noi sappiamo che nessuno ha mai potuto applicare pattuizioni diverse da quelle concordanti con la proroga. Vorrei quindi pregare l'onorevole Salizzoni di non insistere.

PRESIDENTE. Ella accetta l'emendamento Ferrarese?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. All'emendamento Ferrarese sono contrario, come anche si è pronunciata in senso avverso la Commissione. Bisogna infatti che si tratti di una normale attività, non di una qualunque attività.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Migliori-Zerbi ella non si è pronunciata, onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per questo emendamento mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Ella accetta l'emendamento Vicentini?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La Commissione non lo ha accettato e il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora il successivo emendamento dell'onorevole Preti rimane assorbito dall'emendamento Caserta, secondo l'opinione della Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, è assorbito.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha ritirato il suo emendamento. C'è ancora quello Lopardi, Cornia ed altri. La Commissione, per questo emendamento, ha dichiarato che si rimette alla Camera; ma successivamente, a proposito dell'emendamento Rivera, ha fatto presente che questo è assorbito dal primo. Bisogna quindi che io sappia qual'è l'opinione della Commissione e del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non v'è nessuna ragione di aggiungere quanto si propone; penso che sia inutile, appunto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

perché abbiamo già stabilito all'articolo 4 che gli enti di assistenza e beneficenza, nei limiti delle esigenze, hanno questa facoltà.

AVANZINI. La Commissione è d'accordo con questa interpretazione.

*Una voce al centro.* Ma in questo caso non si dà il nuovo alloggio. (*Commenti*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io domando all'onorevole relatore se questo emendamento aggiunge qualcosa di più all'articolo 4.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Sì, indubbiamente: secondo il punto di vista di coloro che hanno proposto l'emendamento, si sa che, mentre nell'articolo 4 è necessario offrire un altro appartamento, invece in questo caso, considerandosi l'esigenza sociale di maggiore importanza, si esige che lo sfratto avvenga senza il corrispettivo di un altro alloggio.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Questa è una legge di eccezione, in cui il vincolo è essenziale. A questo vincolo dobbiamo dare dei limiti o per necessità o per giustificate esigenze. Non possiamo uscire da questi cancelli. Siccome la giustificata esigenza l'abbiamo prevista non solo per i figli, i genitori, ecc., ma anche per gli enti, non credo che possiamo ancora largheggiare sia pure ai fini dell'assistenza, per cui del resto abbiamo già disposto.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione si rimette alla Camera su questo punto, per quanto osserva che evidentemente nel pensiero dei proponenti vi era da considerare una necessità improrogabile ed urgente: cioè quella di iniziare l'attività sociale nei casi in cui questa attività è impedita dall'occupazione dell'immobile.

PRESIDENTE. All'emendamento dell'onorevole Guerrieri Emanuele è stato presentato un emendamento dall'onorevole Capalozza:

« *Sostituire alle parole:* proporzionata alle condizioni del conduttore, *le altre:* proporzionata al canone precedentemente corrisposto ».

Ora ella, onorevole ministro, dovrebbe esprimere il suo parere: 1°) in ordine all'emendamento Capalozza (emendamento all'emendamento Guerrieri); 2°) in ordine all'emendamento Guerrieri Emanuele.

La Commissione ha espresso avviso contrario a proposito dell'emendamento Capalozza e avviso favorevole all'emendamento Guerrieri Emanuele.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io posso anche seguire la Commissione; però

vorrei alla fine, dove si dice: « il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto », aggiungere: « quando si tratti di alloggio che sia soggetto a proroga ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* No, c'è un equivoco. Si tratta del proprietario il quale ha rivendicato l'immobile soggetto a proroga e ha posto a disposizione altro suo immobile. Quindi non si può fare una tale limitazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, per il secondo emendamento dell'onorevole Gui quale parere esprime?

GUI. Onorevole Presidente, lo ritiro ed in parte lo rinvio all'articolo 15.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Lopardi è assorbito. Per l'emendamento dell'onorevole Lucifredi ed altri si è rinunciato allo svolgimento.

L'emendamento Guerrieri Emanuele e Fumagalli è stato accolto dalla Commissione e così pure l'emendamento Lecciso. Onorevole ministro, ella li accetta?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Li accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonengo ha accettato l'invito di trasferire il suo emendamento all'articolo 6. Sull'emendamento Rivera il ministro ha già espresso parere contrario.

Procediamo ora alla votazione del testo dell'articolo 4 proposto dalla minoranza della Commissione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Mi permetterei di chiedere che si voti per divisione; cioè, si voti prima fino alle parole « per la durata del rapporto locatizio », e poi il resto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'articolo 4 del testo della minoranza:

« Il locatore può far cessare la proroga e riavere la disponibilità dell'immobile, dandone avviso al conduttore, per atto anche stragiudiziale di ufficiale giudiziario, almeno sei mesi prima della scadenza stabilita dalla legge o dagli usi locali per la durata del rapporto locatizio ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.* Mi è capitata or ora sott'occhio una sentenza della Cassazione del 31 maggio 1948, pubblicata a pagina 110 del fascicolo gennaio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

aprile 1949 della rivista *Il Foro Civile*, che identifica la funzione del preavviso e ne rileva i caratteri. « Il preavviso — insegna il Supremo collegio — si manifesta da un lato con carattere conservativo del diritto del locatore di opporsi alla proroga, e dall'altro lato (questo è il punto che ci riguarda) tende a tutelare l'inquilino per metterlo in condizione di provvedersi di altro alloggio ».

Ora, non dobbiamo perdere di vista questo carattere della funzione del preavviso: non dobbiamo, cioè, dimenticare che esso ha decisamente lo scopo di dare la possibilità all'inquilino di avere il tempo e, oltre il tempo, il modo di provvedersi di un altro immobile.

Io mi permetto, dunque, di insistere non soltanto sul termine di sei mesi, come previsto dal testo della minoranza, ma soprattutto sul riferimento alla scadenza legale o consuetudinaria. È proprio questo il punto essenziale sul quale ha portata così lucidamente la sua attenzione l'onorevole Bruno: far coincidere la scadenza della locazione con il termine comune, generale e consueto dei cambi di locazione, per fare sì che in un determinato momento (quello previsto dalla legge o dalla consuetudine locale fatta propria dalla legge) scadano diversi contratti locatizi, e possa effettuarsi la sostituzione di un conduttore ad un'altro. Che questo criterio sia stato fatto proprio anche dal testo che stiamo discutendo, oltre che dai testi precedenti, è dimostrato, come rilevava l'onorevole Bruno, contrastato invano dall'onorevole Rocchetti, dal comma 2° dell'articolo 1, là dove si dice che nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma 1° è sostituita da quella di scadenza consuetudinaria successiva.

Mettetevi nei panni di un qualsivoglia conduttore che in uno qualunque dei 365 giorni dell'anno può trovarsi nella condizione di essere senza casa! Poiché, respingendo la nostra proposta, non ci sarà — se non casualmente — una coincidenza di scadenza di altri contratti, la posizione dell'inquilino, già così difficile per il fatto del blocco delle locazioni e della carenza di immobili sul mercato, sarà assai più ardua e tormentosa.

Quindi non si voglia togliere anche questo debole sostegno all'inquilino, questa pur molto problematica ancora di salvataggio che, modesta quanto si voglia, in qualche circostanza potrebbe essergli giovevole. Non vedo perché ci si dovrebbe intestardire

nel non accettare questo criterio che è un criterio giuridico, accolto dal codice e dai precedenti legislativi.

Ciò dico tanto più in quanto si tratta di un criterio su cui ha insistito opportunamente e giustamente anche il testo della maggioranza della Commissione nel citato articolo 1, comma secondo.

Per questi motivi dichiaro non solo personalmente ma anche a nome del mio gruppo, che voteremo a favore dell'articolo emendato.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Alle ragioni già esposte avverso la proposta degli onorevoli Bruno e Capalozza occorre aggiungere qualche altra riflessione per motivare il nostro avviso contrario al testo della minoranza.

Esiste nella legge un sistema di graduazione degli sfratti ed esistono ulteriori possibilità di proroga. Ora la graduazione degli sfratti è stata introdotta dalla legge, come già nella legge precedente, appunto per fronteggiare la possibilità di eseguire gli sfratti in coincidenza col rinvenimento di altro immobile. E poiché esiste nella legge un termine così ampio da superare un anno, fino a raggiungere un anno e 4 mesi, sembra inopportuno concedere un termine ulteriore che potrebbe anche raggiungere un altro anno ove la disdetta fosse data poco dopo il termine di scadenza contrattuale che ordinariamente è appunto di un anno.

Se poi si considera che la facoltà di riottenere l'immobile è concessa al proprietario solo in vista di una sua necessità improrogabile ed urgente, appare logico che non si debbano frapporre ulteriori indugi, oltre quelli che già ci sono, per la soddisfazione della sua richiesta. (*Commenti all'estrema sinistra*). Il nostro voto è dunque contrario per i motivi anzidetti, i quali ci inducono a non mutare la legislazione vigente che, su questo punto, sancisce nell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1947, che « il locatore che intende valersi della facoltà di cui al n. 2 del precedente articolo deve dare preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disposizione dell'immobile ».

Non è opportuno, dunque, innovare la legislazione anteriore e vigente su un punto così essenziale, lasciando senza tutela l'urgente ed improrogabile necessità del locatore, quando, a tutela del conduttore, già esiste

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

un termine di un anno e quattro mesi che gli consente di trovare una sistemazione.

BRUNO. Ma non esiste!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4 nel testo della minoranza, di cui è stata data già lettura.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Bruno, Bianco e Capalozza hanno presentato un emendamento alla prima parte del testo della maggioranza del seguente tenore:

«Dopo le parole: quattro mesi prima, sostituire il testo attuale col seguente: della scadenza stabilita dalla legge o dagli usi locali per la durata del rapporto locatizio, nei seguenti casi».

Onorevole Bruno, ella mantiene l'emendamento?

BRUNO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4 nel testo della maggioranza:

«Il locatore può far cessare la proroga e riavere la disponibilità dell'immobile, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, nei seguenti casi: ».

(È approvata).

Devo ora porre in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 4 nel testo della minoranza, sostitutiva del n. 1 del testo della maggioranza:

«quando, tenuto conto delle condizioni del conduttore, egli dimostri la urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, adibito ad abitazione, per proprio alloggio».

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Vorrei brevemente riassumere i presupposti di questa legislazione e di quella precedente. Noi siamo di fronte ad una legislazione eccezionale, di guerra, che non intacca il diritto di proprietà, perché vuole essere ed è una legislazione transitoria; vuole rispecchiare uno stato di necessità creato dalla guerra. Su questo concetto mi pare che tutti quanti eravamo d'accordo, o

tutti quanti dovrebbero essere d'accordo. E non comprendiamo il vostro spavento, lo spavento di gente che si dice democratica e progressista, che si prepara ad intaccare il diritto di proprietà in una futura riforma agraria, della quale noi dubitiamo, data questa vostra *forma mentis*... (Interruzione del deputato Spiazzi).

Voi non siete disposti... (Interruzioni al centro).

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, faccia una succinta dichiarazione del suo voto.

BRUNO. Vi sono delle premesse delle quali non si può fare a meno.

Voi dite: vogliamo allargare le maglie della legge vincolistica e questo presupporrebbe, ma non l'avete dimostrato, che quello stato di necessità, nel quale la legge vincolistica è sorta, sia, non dico venuto meno, ma almeno attutito da condizioni speciali sopravvenute. Voi avreste dovuto dimostrare — ma non l'avete dimostrato — che c'è stata una parziale ricostruzione delle case distrutte dalla guerra o una ripresa edilizia, che la guerra aveva fatto cessare.

Voi dite: noi allarghiamo le maglie della legge. Voi, allargando le maglie della legge, in sostanza venite a far cessare in gran parte la legislazione vincolistica senza aver dimostrato che i presupposti che crearono la legislazione vincolistica siano stati superati.

Queste obiezioni facemmo in sede di discussione generale: in questo momento noi non parliamo a voi, perché sappiamo che siete tetragoni a tutti questi argomenti (*Rumori al centro*): avete divisato di far qualcosa contraria agli inquilini ed agli interessi delle classi più povere, e lo farete. Noi parliamo affinché ciascuno di noi assuma le proprie responsabilità dinanzi al paese. Quando i dieci sfratti al giorno (di cui parlava l'onorevole guardasigilli nella sua relazione, riferendosi a Roma) saranno diventati, per effetto di questa vostra apertura di maglie, centinaia al giorno, a Roma ed in tutto il paese si creerà un'agitazione fra i numerosi interessati. (*Rumori al centro*).

SPIAZZI. È quello che volete.

BRUNO. Allora voi direte che quelle agitazioni sono state create — come è vostro costume dire — dai dirigenti sindacali. Quando vi saranno centinaia di famiglie che, per le loro condizioni economiche e per le particolari condizioni ambientali, non riusciranno a trovar casa, questa gente sarà costretta a scendere nelle strade e a mettersi in agitazione ed a chiamare in aiuto tutta la categoria interessata, cioè quella degli inquilini,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

affinché l'agitazione si traduca in un accoglimento del loro sacrosanto diritto. Voi, classe dirigente italiana, con la guerra avete creato queste condizioni... (*Proteste al centro*) ed ora mettete sul lastrico chi avete mandato a combattere. (*Commenti al centro*). Quando avrete messo questa categoria in agitazione, il paese saprà che queste condizioni le avete create voi con una legge la quale non trova giustificazioni nella realtà. Noi voteremo contro il vostro testo e a favore di quello della minoranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'articolo 4, nel testo proposto dalla minoranza della Commissione, di cui è già stata data lettura.

(*Non è approvata*).

Segue l'emendamento dell'onorevole Salizzoni:

« *Al primo comma, n. 1°), dopo le parole: del rapporto locatizio: aggiungere: e ciò anche in caso di precedenti contrarie pattuizioni* ».

L'onorevole Salizzoni non è presente.

BALDUZZI. Faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento dell'onorevole Balduzzi e Masini:

« *Al primo comma, n. 1°), dopo le parole: dei propri figli, aggiungere: o dei propri genitori* ».

Onorevole Balduzzi ella lo mantiene?

BALDUZZI. Mi permetto di far presente che mi duole che tanto il relatore di maggioranza quanto il ministro guardasigilli non abbiano dimostrato sensibilità nei confronti del caso da me prospettato, cioè della situazione dei genitori, tanto più che è stato già riconosciuto che, in caso di morte del conduttore, la proroga ha luogo anche nei confronti dei familiari con lui conviventi. Ieri ho sentito citare dall'onorevole Capalozza il caso di un funzionario di Pesaro il quale, per aver trovato una modesta cameretta, è stato sfrattato dal pretore con tutta la famiglia, in quanto si era ritenuto che avesse due appartamenti. Ora io posso prospettare un caso analogo: vi è un figlio che è padrone da diversi anni di un appartamento locato nella mia città, appartamento abitato da una sola persona che, naturalmente, avvalendosi di queste disposizioni di blocco, non intende

lasciare l'appartamento che potrebbe essere occupato dai genitori del locatore.

Per queste considerazioni mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balduzzi.

(*È approvato*).

Segue l'emendamento Bruno, Gullo, Capalozza, Bianco, Amendola Pietro, Barbieri e Silipo:

« *Al primo comma, n. 1°), sopprimere le parole: o dei propri figli, e aggiungere, in fine, le parole: qualora questa sia già esercitata da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge* ».

L'emendamento non è accettato dal Governo né dalla Commissione. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Porro ora in votazione l'emendamento Ferrarese:

« *Al n. 1°), alle parole: la propria normale attività, sostituire: una propria attività* ».

Onorevole Ferrarese, dopo le dichiarazioni del ministro e del relatore, mantiene il suo emendamento?

FERRARESE. Sono costretto ad insistere, per evitare i contrasti che si sono verificati in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Ferrarese, ricordando alla Camera che esso non è accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'emendamento Migliori-Zerbi:

« *Al primo comma, n. 1°), dopo le parole: ovvero di esercitare, aggiungere: o di riprendere* ».

Ricordo che il ministro ha dichiarato di rimettersi alla Camera e che la Commissione lo ha accolto. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'emendamento dell'onorevole Caserta:

« *Al primo comma, n. 1°), aggiungere, in fine: In questo ultimo caso, se il proprietario eserciti nell'immobile la stessa attività del conduttore, dovrà a questi corrispondere un congruo corrispettivo per l'avviamento di cui si avvantaggia* ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

Onorevole Caserta, ella fa suo l'emendamento proposto dal ministro al suo emendamento ?

CASERTA. Non ho niente in contrario ad accogliere la dizione del ministro, però l'espressione « quando risulti » non mi sembra molto seguita dalla nostra legislazione. Forse il ministro si vuole riferire all'onere della prova.

PRESIDENTE. Onorevole Caserta, forse è bene che io rilegga l'emendamento con la modifica proposta dal ministro. La nuova formulazione sarebbe la seguente:

« In quest'ultimo caso, se il proprietario eserciti nell'immobile la stessa attività del conduttore, dovrà a questi corrispondere un congruo corrispettivo, quando risulti l'avviamento di cui si avvantaggia ».

CASERTA. La accetto.

PRESIDENTE. La pongo in votazione. (È approvata).

Passiamo ora all'emendamento Vicentini:

« Al primo comma, n. 1°), aggiungere le parole seguenti: Uguale facoltà spetta al locatore quando egli dimostri che l'immobile, anche se adibito ad uso di abitazione, necessita ad uno dei propri figli, maggiorenne, che sia abilitato all'esercizio di una professione ed ivi effettivamente poi la eserciti ».

Questo emendamento non è stato accolto dalla Commissione né dal Governo. Onorevole Vicentini, lo mantiene ?

VICENTINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Vi è ora il seguente emendamento per il quale Commissione e Governo si rimettono alla Camera:

« Al primo comma, dopo il n. 1°), aggiungere:

2°) quando il locatore sia un ente con funzioni sociali o assistenziali e dimostri che il possesso dell'immobile gli è assolutamente necessario per l'esercizio delle sue funzioni e attività d'istituto ».

LOPARDI, CORNIA, FIETTA, ARIOSTO, ZANFAGNINI, CHIARAMELLO, BELLARDI, CASTELLARIN, PRETI, GRASSI CANDIDO, LONGHENA.

Chiedo a uno dei presentatori se l'emendamento è mantenuto.

PRETI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Passiamo ora al n. 3°) del testo della Commissione:

« 3° quando dimostra una giustificata esigenza di disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta o, trattandosi di enti pubblici o di enti con funzioni sociali o assistenziali, di disporre dell'immobile per l'esercizio delle loro funzioni, se si offra al conduttore altro alloggio idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e assuma a suo carico le spese di trasloco del conduttore ».

La minoranza della Commissione ne ha proposto la soppressione. Onorevole Capalozza, mantiene tale proposta ?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. La mantengo.

PRESIDENTE. La pongo in votazione. (Non è approvata).

Passiamo ora all'emendamento Bruno, Gullo, Capalozza, Bianco, Amendola Pietro, Barbieri, Silipo, così formulato:

« Al primo comma, n. 3°), sostituire le parole: o dei propri parenti in linea retta, con le parole: o dei propri figli ».

Debbo ricordare alla Camera che questo emendamento non è accettato dalla Commissione né dal Governo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. A noi sembra che ormai questo emendamento sia assorbito, per lo meno implicitamente, anzi, che ci sia addirittura una preclusione.

BRUNO. I casi sono diversi: era assorbito quello precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Guerrieri Emanuele:

« Al primo comma, n. 3°), dopo le parole: in linea retta, continuare come segue: oppure, trattandosi di ente pubblico o di ente con funzioni sociali od assistenziali, di disporre dell'immobile per l'esercizio di dette funzioni, se offra al conduttore altro alloggio idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e assuma a suo carico le spese

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

di trasloco del conduttore. Il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto».

Anzitutto occorre mettere in votazione l'emendamento Capalozza all'emendamento Guerrieri.

Onorevole Capalozza, ella lo mantiene?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che la Commissione e il Governo sono contrari a questo emendamento.

L'emendamento Capalozza è del seguente tenore:

« *Sostituire alle parole:* proporzionato alle condizioni del conduttore *le parole* proporzionato al canone precedentemente corrisposto ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sulla situazione che si verrebbe a verificare: l'Ente che è proprietario dell'immobile locato, e che è anche proprietario dell'immobile che offre in cambio ed in sostituzione al proprio inquilino, verrebbe ad avere due vantaggi: il primo è quello di riavere l'immobile, e il secondo di costringere l'inquilino ad andarsene nell'altra casa posta a sua disposizione, pagando un canone di affitto sbloccato, superiore, e molto superiore, a quello che egli pagava.

Questa è una conseguenza assolutamente assurda, e credo che neanche qui i colleghi della maggioranza si possano trincerare dietro il solito *slogan* dell'interesse della ricostruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza all'emendamento Guerrieri, di cui ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Chiederei che l'emendamento Guerrieri fosse posto in votazione per divisione, in quanto, mentre sarei disposto a dare il voto favorevole sulla prima parte, credo necessario votare sfavorevolmente sull'ultima parte dove dice: « Il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto ».

La ragione che ha animato il collega Guerrieri è chiara: se viene offerto un nuovo appar-

tamento all'inquilino, questo inquilino non può trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto a quelle precedenti. Ma quando si ammette che l'articolo di legge deve essere interpretato nel senso che il locatore non solo può dare un appartamento di sua proprietà, ma anche un appartamento di proprietà altrui, si fa intervenire un terzo che è estraneo al precedente contratto e quindi non si può parlare di rinnovazione o sostituzione, ma di un nuovo contratto stipulato successivamente al 1947 e, quindi, esonerato da ogni vincolo protettivo.

Quindi, in pratica, questa clausola mette il proprietario nella condizione di non poter offrire un nuovo appartamento. Bisognerebbe, a mio avviso, trovare una formula diversa, ad esempio di questo genere: « il nuovo contratto dovrà essere concluso almeno per un anno ».

PRESIDENTE. In sostanza, ella propone un nuovo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Proporrèi, anzitutto, di votare per divisione. Nello stesso tempo suggerirei alla Commissione di modificare eventualmente la clausola, in quanto la ritengo non applicabile nella maggior parte dei casi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'emendamento Guerrieri:

« *Al primo comma, n. 3°), dopo le parole:* in linea retta, *continuare come segue:* oppure, trattandosi di ente pubblico o di ente con funzioni sociali od assistenziali, di disporre dell'immobile per l'esercizio di dette funzioni, se offra al conduttore altro alloggio idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e assuma a suo carico le spese di trasloco del conduttore ».

(È approvata).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, l'onorevole Tozzi Condivi è certamente caduto in un involontario equivoco. Egli non ha avvertito come il comma aggiuntivo dica nella sua ultima parte: « Il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto ».

L'onorevole Guerrieri è presente, e se sbaglio potrà correggermi e dare una interpretazione autentica al suo emendamento;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

ma mi sembra che questa sua aggiunta significhi proprio che l'offerta del nuovo immobile, del nuovo locale, venga da parte dell'ente proprietario nei confronti di altri locali di sua proprietà.

Ecco come si spiega e si giustifica — ed è perfettamente giusta ed accoglibile — l'aggiunta che l'onorevole Guerrieri fa. È evidente allora che, se l'ente proprietario di immobili chiede la sostituzione dell'immobile locato in ragione di blocco con altro di sua proprietà la sostituzione deve avvenire con tutti i vincoli che sussistevano nei confronti del precedente immobile.

In caso contrario, noi verremmo ad offrire al locatore la possibilità di organizzare, di macchinare degli *escamotages* a danno del conduttore. È per queste ragioni che noi voteremo a favore dell'ultima parte dell'emendamento Guerrieri.

GUERRIERI EMANUELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE. Onorevole Presidente, aderisco alle osservazioni dell'onorevole Capalozza e vorrei osservare all'onorevole Tozzi Condivi che l'ultima parte dell'articolo 4 prevede proprio il caso in cui il proprietario ceda uno stabile di cui egli sia locatario, quindi di proprietà altrui. Non si può fare perciò un trattamento diverso per il caso in cui si ceda un immobile che venga in locazione per la prima volta, perché il concetto è quello di non peggiorare la condizione dell'inquilino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Guerrieri, accettata dalla Commissione e dal Governo:

« Il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto ».

(È approvata).

Seguirebbe ora l'emendamento Lopardi ed altri, consistente nella soppressione al numero 3°) delle parole « o di enti con funzioni sociali o assistenziali »; ma esso risulta assorbito.

Segue l'emendamento Migliori-Zerbi, accolto così dalla Commissione come dal Governo:

« Dopo le parole: sociali o assistenziali, aggiungere le altre: o di culto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Lombardi, ella insiste sul suo emendamento, sul quale l'onorevole ministro ha espresso parere contrario?

LOMBARDI RUGGERO. La Commissione è stata favorevole e quindi lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Lombardi Ruggero:

« Al primo comma, n. 3°), dopo le parole: per l'esercizio delle loro funzioni, aggiungere: o se l'immobile deve essere adibito ad uso di nuova attività industriale che occupi almeno 20 operai ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento degli onorevoli Fumagalli, Lucifredi, Guerrieri Emanuele, Lecciso, accolto dalla Commissione, ma non dal Governo:

« Al primo comma n. 3°), aggiungere in fine: Le spese di trasloco rimangono però a carico del conduttore se questi si è opposto alla domanda del locatore ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Avevo pregato il presentatore di ritirarlo, ma, se viene mantenuto, mi rimetto alla Camera.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. L'avversione decisa che io sento per questo emendamento non è attenuata nemmeno dalla stima personale che ho per il proponente, e deriva da una considerazione che vorrei definire d'ordine generale e giuridico. Vi è, infatti, una penalità che la nostra legge talvolta ha ammesso in determinati casi, previ determinati accertamenti sulla colpa del litigante: penalità per lite temeraria. Qui si dovrebbe prescindere dalla temerarietà della resistenza, e basterebbe il fatto che l'inquilino avesse ardito manifestare un parere contrario alla tesi sulla esigenza del locatore per imporgli una sanzione, escludendo nel contempo una delle condizioni alle quali il rilascio dell'appartamento è subordinato.

Quindi, il voto contrario che io esprimo e che esprimerà l'opposizione, trova conforto anche in principi di diritto che esulano dalla materia regolata dalla legge speciale che stiamo votando.

CLERICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Preoccupandomi delle ragioni esposte dall'onorevole relatore di minoranza, proporrei che il concetto fosse meglio preci-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

sato e si dicesse: « se questi si è opposto giudizialmente alla domanda del locatore ».

Questo sarebbe un emendamento aggiuntivo all'emendamento Fumagalli-Lucifredi.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli, si associa all'aggiunta della parola: « giudizialmente » ?

FUMAGALLI. Mi associo.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. In aggiunta alle considerazioni che sono state svolte testé dall'onorevole Ferrandi, mi permetto di far rilevare come questo emendamento, se venisse accolto, non potrebbe che essere considerato e definito come un'inqualificabile e bassa vendetta nei confronti dell'inquilino che ha esercitato il diritto che la legge gli consente in difesa della sua casa o del suo luogo di lavoro; diritto che gli compete in modo tanto più pieno, in quanto la regola — non dobbiamo dimenticarne — è la proroga. Pertanto, mentre da un lato si stabilisce che la regola sia la proroga e si consente solo in via eccezionale una deroga alla proroga stessa, come si può, dall'altro lato, ricattare il conduttore dicendogli: « Però tu, quantunque sia titolare di un diritto che ti proviene dalla legge, bada bene di non esercitarlo, perché, se troverai un conciliatore o un pretore, se troverai un tribunale o una Corte di appello, o, se in ultima istanza, troverai la Suprema Corte di cassazione, dopo il parere contrario dei primi due giudici di merito, che ti dia torto, tu, oltre a pagare tutte le spese che possono essere di tre gradi di giurisdizione, perderai anche l'altro diritto che ti compete di avere pagate le spese di trasporto.

Questa sarebbe una vera coazione, una violenza morale nei confronti dell'inquilino. Non soltanto voto contro, ma voto contro con disdegno!

PAOLUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Dichiaro che voterò contro perché questo emendamento, se approvato, costituirebbe una vera e propria mostruosità della quale dovremmo vergognarci.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Anch'io sono stupito che dei colleghi giuristi propongano una norma di questo genere, che credo assolutamente nuova; cioè, una norma per

la quale un diritto di natura sostanziale possa essere modificato per il solo fatto che il cittadino si avvalga di un diritto generale di esercitare un'azione giudiziaria, oppure di opporsi all'esercizio di una azione giudiziaria. A me pare non esista altra norma simile nella legislazione vigente. Quindi, voto contro per affermare il rispetto verso i comuni principi del diritto.

LECCISO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Voterò a favore proprio per una ragione diritto, in quanto la regola generale è che il conduttore deve sostenere le spese per il trasporto. Noi abbiamo stabilito una eccezione a tale principio, e al n. 3 dell'articolo 4 abbiamo disposto che il conduttore, pur dovendo comunque trasportare le sue masserizie, i suoi mobili in altro posto, può trasportarle a spese del locatore. Perché questo? Il locatore viene incontro all'inquilino sopportando le spese di trasporto per il trasloco. Io mi domando, allora, perché noi dobbiamo dare questo premio all'inquilino (poiché gli si dà un premio), il quale si oppone in una situazione di questo genere, in cui nonostante vi sia una giustificata esigenza, o una improrogabile urgente necessità, il locatore dice: io ho una giustificata esigenza di occupare la mia casa e ti offro una altra casa offrendoti anche le spese di trasporto dei mobili. È a questa istanza che l'inquilino si oppone!

Quindi, mi pare che ragioni comuni di diritto e di equità consiglino l'approvazione di questo emendamento.

AVANZINI. Chiedo di parlare, a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Aggiungerei, alla proposta Clerici, un'altra proposta: quella, cioè, di sostituire alle parole « le spese di trasloco rimangono a carico », le altre « le spese di trasloco possono essere poste a carico ».

Per queste ragioni non condivido l'opinione dell'onorevole Lecciso che in questa disposizione di legge rientri il concetto della soccombenza, che già rientra nelle spese di giudizio; però, non dobbiamo dimenticare che vi è un altro concetto, quello della temerarietà della lite. In fondo, mi pare che il collega Fumagalli si sia preoccupato che sempre e costantemente ci sia l'opposizione da parte dell'inquilino.

Può accadere che l'inquilino abbia ragione di opporsi, ma può accadere anche che non abbia ragione di fare questa opposizione;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

allora deve essere lasciata a discrezione del magistrato la discriminazione nei singoli casi: quando il magistrato vedrà che la opposizione è assolutamente infondata, potrà mettere a carico le spese di trasloco.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Le osservazioni dell'onorevole Avanzini e il richiamo da lui prospettato alla temerarietà della lite mi pare confortino egregiamente le considerazioni che sono venute dalla nostra parte. Poiché si tratterebbe puramente e semplicemente di un succedaneo del risarcimento di danni per temerarietà della lite, noi dovremmo pensare che la causa sia così evidentemente temeraria da essere dichiarata tale nel primo grado di giurisdizione e da non essere proseguita negli altri gradi: allora, se mai, dovremmo dire che le spese di trasloco rimangono a carico del conduttore se si è opposto al locatore e se la sua domanda sia stata respinta come temeraria con sentenza di primo grado passata in cosa giudicata. Ché se, invece, consideriamo l'ipotesi che la lite vada con alterna vicenda, magari fino in Cassazione, abbiamo da questo stesso fatto la prova che essa era tanto poco temeraria che non è stata riconosciuta tale da giudici particolarmente autorevoli. Ciononostante, malgrado questa, così lontana possibilità di considerarla temeraria, giungeremo alla stessa conclusione a carico del conduttore, se accogliessimo l'emendamento di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, mi pare di capire che la Commissione e il Governo siano disposti ad accogliere questo suo emendamento.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma non sono affatto disposto a presentarlo, perché noi lo voteremo tutt'al più in via del tutto subordinata e ad evitare il peggio.

AVANZINI. Posso farlo mio. Io sono destinato ad andare sempre d'accordo con l'onorevole Capalozza. (*Si ride*).

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Nel nostro sistema processuale civile non vi è, come ipotesi appartenente alla normalità dell'esito del processo, la dichiarazione di temerarietà. Qui noi la introdurremmo e verremmo perciò a demandare al magistrato una particolare indagine e un particolare giudizio. Ora se si volesse rimanere sui bi-

nari di questo criterio, mi pare che sarebbe molto più corretto dire: « in caso di temeraria opposizione giudiziale del conduttore, il giudice può, ecc. ».

Allora sarebbe premessa una indagine e poi una declaratoria sulla temerarietà, e ne deriverebbe giuridicamente questa conseguenza. Si potrebbe dire: « in caso di temeraria opposizione, il giudice può far carico al conduttore delle spese di trasporto ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei insistere perché si ritiri la proposta.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Signor Presidente, io non volevo in modo alcuno dare la sensazione di oppormi agli sforzi lodevoli della Commissione, rivolti a pervenire ad una possibile formulazione che concilii questa norma speciale con i principi generali; ma la difficoltà stessa della realizzazione di questo scopo mi convince sempre più che oggettivamente, rispetto proprio ai principi generali del diritto, forse la soluzione migliore sta nel depennare del tutto questa norma speciale. Faccio quindi proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli, ella mantiene o ritira l'emendamento?

FUMAGALLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai seguenti emendamenti accolti dalla Commissione e dal Governo:

« Al secondo comma, alle parole: Ai fini dell'esercizio della facoltà contemplata dal n. 3°), lettera b), sostituire: ai fini dell'esercizio della facoltà contemplata nel precedente comma ».

GUERRIERI EMANUELE, FUMAGALLI.

« Al secondo comma, sopprimere le parole: lettera b) ».

LECCISO.

Sono emendamenti formali che credo possano essere tenuti presenti in sede di coordinamento, senza bisogno che siano votati dalla Camera. Se non vi sono opposizioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Dobbiamo ora porre in votazione la restante parte dell'articolo 4:

« A fini dell'esercizio della facoltà contemplata dal n. 3°), lettera b), il locatore, che sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione, può cedere al conduttore, nei cui confronti esercita la facoltà medesima, il contratto di locazione

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949.

relativo a tale immobile e il locatore di questo non può opporsi a tale cessione, salvo che compri un grave motivo di opposizione.

« La cessione è possibile solo quando anche il contratto relativo al nuovo alloggio sia soggetto a proroga ».

Onorevole Capalozza, la minoranza della Commissione insiste per la soppressione di questa ultima parte?

CAPALOZZA. *Relatore di minoranza.* Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta della minoranza di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 4 del testo della maggioranza della Commissione.

(Non è approvata)

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 4 nel testo della maggioranza.

(È approvata).

L'articolo 4 risulta pertanto nel suo complesso così approvato:

« Il locatore può far cessare la proroga e riavere la disponibilità dell'immobile, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, nei seguenti casi:

1°) quando dimostra la urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla Costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori, ovvero di esercitare o di riprendere in esso, se non adibito ad uso di abitazione, la propria normale attività. In questo ultimo caso, se il proprietario eserciti nell'immobile la stessa attività del conduttore, dovrà a questi corrispondere un congruo corrispettivo quando risulti l'avviamento di cui si avvantaggia;

2°) quando dimostra una giustificata esigenza di disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta, oppure, trattandosi di ente pubblico o di ente con funzioni sociali od assistenziali o di culto, di disporre dell'immobile per l'esercizio di dette funzioni, se offra al conduttore altro alloggio idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionale alle condizioni del conduttore medesimo e assuma a suo carico le spese di trasloco del conduttore. Il vincolo della proroga in tal caso è trasferito sul nuovo contratto.

« Ai fini dell'esercizio della facoltà contemplata nel precedente comma, il locatore, che

sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione, può cedere al conduttore, nei cui confronti esercita la facoltà medesima, il contratto di locazione relativo a tale immobile e il locatore di questo non può opporsi a tale cessione, salvo che compri un grave motivo di opposizione.

« La cessione è possibile solo quando anche il contratto relativo al nuovo alloggio sia soggetto a proroga ».

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 4-bis.

« La urgente e improrogabile necessità dei genitori e dei figli del locatore sussiste solo quando non sia per loro possibile sistemarsi in modo idoneo nella stessa abitazione ».

GUERRIERI, LECCISO, SEDATI, FABRIANI, GEUNA, LOMBARDI RUGGERO, AVANZINI, VIOLA, QUARELLO.

## ART. 4-bis.

« La improrogabile e urgente necessità dei figli e dei genitori del locatore può essere riconosciuta solo nel caso di matrimonio dei figli stessi e quando manchi nella casa dei genitori la possibilità di una idonea sistemazione ».

CAPALOZZA, PAOLUCCI, AMENDOLA PIETRO, LATORRE, BOTTONELLI, TORRETTA, FERRANDI, REALI, BRUNO, BIANCO.

Si tratta di due emendamenti analoghi.

Penso che l'onorevole Avanzini potrebbe aderire a quello dell'onorevole Capalozza.

AVANZINI. Devo insistere sul mio. Non si capisce bene se nell'emendamento Capalozza si contempli il caso di matrimonio compiuto o che deve avvenire.

FERRANDI, *Relatore di minoranza.* Mi pareva che fosse chiaro: si tratta di matrimonio che deve avvenire.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Io credo che dall'esito della votazione precedente, in base a cui è stato introdotto il principio che non solo deve essere tutelata e difesa l'urgente necessità dei figli, ma anche quella dei genitori, la formula da approvare non possa essere diversa da quella della Commissione, perché alla formula anteriore, del testo della Commissione, è venuto a mancare ogni connessione logica e sistematica col restante testo. Difatti là si parla di matrimonio e di altre circostanze intervenute, Qui,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

di fronte alla ammessa tutela dei genitori e dei figli cui si concede di potere andare ad abitare la casa rispettivamente dei figli o dei genitori in caso di necessità, non c'è che una limitazione che sia logica e morale: che cioè questa possibilità si verifichi solo quando genitori e figli non possano coabitare. Mi pare quindi che la formula migliore sia quella della Commissione.

CAPALozZA, *Relatore di minoranza*. Poiché l'onorevole relatore per la maggioranza ha espresso il suo parere, vorrei chiarire la portata del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALozZA, *Relatore di minoranza*. Io ho avuto la sensazione (che mi è stata poi confermata dalla viva voce di qualche collega della maggioranza) che alcuni degli stessi deputati governativi siano rimasti come sorpresi e contrariati dall'approvazione dell'emendamento che estende l'eccezione alla proroga a favore dei genitori. E il fatto che, mentre si stava discutendo, direi accanitamente, circa l'inclusione o meno della necessità urgente ed improrogabile dei figli, sia stata ammessa la urgente ed improrogabile necessità anche dei genitori, voglio attribuirlo a un voto quasi inconsapevole, da parte di molti, della gravità della deroga. Se questa mia impressione corrisponde alla verità, non vedo perché l'onorevole relatore si preoccupa tanto di mantenere ferma nella sua piena operatività l'eccezione alla proroga nei riguardi dei genitori. Penso, in sostanza, che l'accoglimento del mio emendamento, che vuol limitare tale eccezione all'ipotesi di matrimonio, possa opportunamente ridurre il pregiudizio lamentato, dico limitare, non escludere, perché non mancano padri e madri abbastanza giovani che possano sposarsi una seconda volta. Quindi, non si verrebbe a dire cosa contraria a ciò che si è detto, ma si limiterebbero il senso e la portata, quanto mai pericolosi, della norma.

Si verrebbe, in sostanza, a salvaguardare ciò che ho ragione di ritenere sia la volontà della maggioranza della Camera, tradita da una votazione a sorpresa, da una votazione non ponderata.

ADONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADONNINO. Io posso anche ammettere che la norma approvata di estendere la facoltà di sfratto al caso di necessità urgente ed improrogabile dei genitori sia inopportuna ed errata. Ma che un errore induca poi ad un secondo errore con l'illusione di eliminare

il precedente, e mantenendoli invece ambedue, mi pare un po' più grave.

Questi due emendamenti mi hanno impressionato.

Quanto all'emendamento della Commissione io dico: la Commissione, impressionata dall'eccessiva estensione che crede si darebbe agli sfratti per urgente necessità, comprendendo in essi l'urgente necessità dei genitori del locatore, oltre l'urgente necessità del locatore stesso e dei figli di lui, tenta, col suo emendamento, di restringere il significato di urgente necessità per i genitori del locatore, e, in primo luogo, comprende nell'emendamento, a mio avviso ingiustificatamente, anche i figli del locatore; in secondo luogo, dice che l'urgente necessità si avrebbe, per i genitori del locatore e per i figli del locatore, solo se essi non possono sistemarsi in modo idoneo col locatore nello stesso appartamento. Ma tal concetto è implicito nel concetto di necessità: se possono sistemarsi in modo idoneo insieme locatore e suoi genitori, oppure locatore e suoi figli, necessità per i genitori del locatore o per i figli di lui non esiste. Dunque l'emendamento è pleonastico, superfluo, e crea confusione.

Circa l'altro emendamento Capalozza, che riguarda i figli che sposano, si deve tener presente che quando vi è un matrimonio entra nella casa una persona estranea: un genero o una nuora. Ora, non possiamo imporre la coabitazione. Badiamo a quello che facciamo. Questo può essere un punto grave per la tranquillità delle famiglie. O impedisce il matrimonio, in quanto che nell'ambito della propria casa non si vuole una persona estranea; o se il matrimonio si vuol fare, si deve accettare la coabitazione con persona estranea alla famiglia originaria e che può essere o palesarsi non accetta a qualcuno della famiglia originaria.

Tutto ciò può divenire più grave se — come sento che si vuol fare — si renderà più restrittivo l'emendamento proposto dalla Commissione, con l'aggiunta dell'avverbio « materialmente », nel senso che basterà la possibilità della materiale sistemazione, per escludere la necessità. Ciò mi pare costituisca una ragione ulteriore per respingere l'emendamento della Commissione. È già stato un guaio estendere la norma ai genitori: ora, non si devono creare altri guai. Pertanto, mi oppongo ad ambedue gli emendamenti.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. È doloroso e grave senza dubbio quello che è successo e che in questo momento viene da varie parti confessato. È doloroso e grave che un emendatore si sia alzato per dire che ritirava il suo emendamento, e sol perché lo si ostacolava nell'esposizione fatta, diremmo così a titolo storico, sulla ragione del ritirato emendamento, quell'emendatore abbia reagito esclamando con tono di dispetto: non parlo, ma mantengo l'emendamento.

È grave e doloroso che la Camera abbia poi votato senza rendersi conto di ciò che votava. Ma che ora questo infortunio (che colpisce tutti coloro che non avrebbero votato la estensione del regime esistente per i figli anche ai genitori in caso di loro urgente ed improrogabile necessità) ci impedisca di trovare un temperamento affinché, salvo il giudizio dell'altro ramo del Parlamento, non esca di qui qualcosa che sarebbe eccessivo anche a giudizio della stessa maggioranza, vorrebbe dire aggiungere errore ad errore.

Ella mi dà atto, onorevole Presidente, di una cosa: l'articolo 4-bis (che porta come prima firma quella del collega Capalozza), che mirava a restringere il concetto dell'urgente e improrogabile necessità dei figli ai casi di matrimonio e, quando la nuova famiglia non potesse essere idoneamente ospitata nella casa dei genitori, è stato presentato prima che avvenisse, non voglio dire il fattaccio, ma la sorpresa.

PRESIDENTE. Sono spiacente di non poter confermare quanto ella asserisce, perché è stato presentato poco fa.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Allora dovrò rinunciare alla conferma da parte sua ed invocherò quella del ministro guardasigilli. Se non era salito fino al suo seggio, l'articolo 4-bis era già stato veduto dalla maggioranza e con la maggioranza, attraverso la mediazione del ministro, si era raggiunto un accordo nella soppressione delle parole: «in caso di matrimonio». Quindi quella esigenza era già in gran parte condivisa dalla maggioranza. Ora si tratta di stabilire una limitazione, anche per i genitori. A parte il caso che si possano sposare i genitori del locatore (ipotesi ben lungi dall'essere estromessa dalla realtà), potrebbero convivere il criterio limitativo dell'urgente ed improrogabile necessità derivante esclusivamente da matrimonio per quello che riguarda i figli, mentre poi si dovrebbe definire in maniera opportuna la improrogabile ed urgente necessità per quanto riguarda i genitori. Bisogna dunque rendere più operanti il nostro

emendamento e quello proposto dalla maggioranza della Commissione. Cosa si dice letteralmente con l'emendamento? Si dice che il genitore ed i figli non potranno accampare una necessità urgente ed improrogabile se essi (genitori e figli) possano convenientemente essere ospitati nella casa del locatore, il genitore o figlio, loro ascendente o discendente.

Ma per affermare questo principio — mi si osserva — non c'è bisogno di nessun emendamento, esso è già nello spirito della legge, e l'onorevole Adonnino subito interviene dicendo: allora ho ragione io! Invece, proprio per questo l'onorevole Adonnino ha torto due volte, ad opporsi all'emendamento, respingendo quindi preventivamente il completamento dell'emendamento che io sto per suggerire. Non basta dire che questa urgente, improrogabile necessità, per sussistere debba permettere la dimostrata esclusione della possibilità di una idonea convivenza col locatore. Bisogna determinare quest'ultimo concetto, perché, badate, è proprio l'onorevole Adonnino che mi dà il destro di questa considerazione. Se noi diciamo, che il genitore ha il diritto di entrare nell'appartamento dove dovrebbe altrimenti stare l'inquilino per il diritto di proroga, se non sia idonea per lui la coabitazione col figlio, e così dicasi per il figlio o la moglie del figlio, che cosa veniamo a creare? L'ipotesi che anche considerazioni di carattere soggettivo, demandate al puro e semplice arbitrio e all'incontrollabile affermazione delle parti, valgano a distruggere il diritto di proroga. Per esempio: quale giudice potrà negare credito alla affermazione della moglie del locatore di essere in lite con la propria suocera?

Che cosa potrà dire il giudice, se convivendo due fratelli col padre dicano che tra loro fratelli corrono rapporti di inimicizia, o di incompatibilità di carattere? Ora, onorevoli colleghi, basta fare queste ipotesi per capire come la frode diventerebbe una normalità. Basterebbe che chi avesse due figli li definisse di carattere incompatibile fra loro, perché venisse posto in essere il requisito della impossibilità di coabitazione con il padre. La legge eccezionale è tale per proteggere degli interessi che superano le normali condizioni e le normali esigenze, e possono vietare le normali comodità della vita familiare. E allora, vogliamo porre dei criteri obiettivi? La suocera abiti con la nuora; il fratello abiti con il fratello; il figlio abiti con il padre anche se di temperamenti diversi e contrastanti, purché vi siano i

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

locali adatti ed essi possano sistemarsi « materialmente » nella casa del locatore.

Ed è questo unico avverbio, che io propongo venga accolto o nell'uno o nell'altro degli emendamenti per rendere operativi gli emendamenti medesimi; altrimenti, specie quando si tolga la limitazione ai casi di matrimonio, quell'emendamento è meglio non scriverlo, perché è un inutile e pleonastico commento interpretativo delle altre disposizioni di legge.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sulla proposta di emendamento dell'onorevole Ferrandi la Commissione osserva che con la nuova sistemazione si impone indubbiamente una restrizione, ma questa restrizione non può essere considerata in senso assoluto, con indicazione di carattere materiale, perché vi possono essere impossibilità di qualsiasi altro ordine, che pure vanno tutelate.

Bisogna lasciare, evidentemente, un ambito di valutazione al magistrato, che saprà trovare nella sua giustizia dei limiti che la legge deve necessariamente commettere a chi, per applicarla, la dovrà interpretare.

Perciò, la Commissione resta nel suo ordine di idee, anche se eventuali variazioni di formula possano essere studiate e concordate insieme.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei, se la Commissione me lo consente, proporre una formula che può darsi sia più esatta rispetto a quelle che possono essere le interpretazioni della formula stessa. Tenendo conto dell'esigenza presentata dall'onorevole Capalozza noi potremmo adottare questa formulazione:

« L'urgente e improrogabile necessità di cui al numero 1° dell'articolo precedente sussiste soltanto se i genitori e i figli non possono sistemarsi in modo idoneo nella stessa abitazione ».

Credo che in questa maniera noi possiamo raffigurare che l'ipotesi prevista dall'articolo 1 si verifica soltanto quando non è possibile la coabitazione fra padre e figlio.

Siccome questa formulazione risponde al concetto espresso dall'onorevole Capalozza io lo pregherei di accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, accetta l'emendamento del ministro?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sono molto spiacente di non poter aderire alla formula del ministro perché essa è quanto mai pericolosa. Capisco che siamo su di un terreno minato: ormai quell'articolo è stato votato e dobbiamo correre ai ripari. Ma non si può correre ai ripari diversamente da come ho proposto io, o, subordinatamente, da come ha proposto l'onorevole Ferrandi.

Il concetto di idoneità richiama il concetto di convenienza. Attraverso la convenienza, si giungerà fatalmente a trasformare, ad allargare smisuratamente il concetto di urgente e improrogabile necessità. Dove andremo a finire? Io capisco che l'intendimento del ministro non è diverso dal mio, ma non dobbiamo dimenticare che queste norme non vengono applicate qua dentro: le leggi vivono di vita propria, sono creature autonome...

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma nel suo articolo si parla proprio di idoneità.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma in caso di matrimonio. Vi sono, nel mio emendamento, due elementi concorrenti. Questo è il punto; oltre il concetto di idoneità, che postula un giudizio soggettivo, vi è un concetto obiettivo, che è dato dal fatto del matrimonio.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il suo emendamento dice: « L'improrogabile e urgente necessità dei figli e dei genitori del locatore può essere riconosciuta solo nel caso di matrimonio dei figli stessi e quando manchi nella casa dei genitori la possibilità di una idonea sistemazione ». Ora è inutile la specificazione « matrimonio dei figli », poiché non potrebbe configurarsi l'ipotesi dei genitori che devono sposarsi un'altra volta. Ciò diventa ridicolo! L'esigenza vera è che non vi possa essere la possibilità di una idonea sistemazione nella stessa casa.

Io prego l'onorevole Capalozza di portare un limite, dato che ormai l'articolo è stato votato, stabilendo che la esistenza di questa necessità si abbia soltanto quando manchi la prova della possibilità della coabitazione dei genitori e dei figli nella stessa abitazione.

Propongo pertanto il seguente testo sostitutivo degli emendamenti Avanzini e Capalozza:

« L'urgente e improrogabile necessità di cui an. n. 1 dell'articolo precedente sussiste soltanto se i genitori e i figli non possono sistemarsi in modo idoneo nella stessa abitazione ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella accetta di aggiungere al testo da lei proposto la parola « materialmente » prima della parola « sistemarsi ? ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta ?

AVANZINI. La Commissione aderisce al testo del ministro, ma non può acogliere l'avverbio « materialmente », perché ci sono delle impossibilità materiali di convivenza, ma ci sono anche delle impossibilità morali di convivenza.

Quando nel testo proposto dall'onorevole ministro noi troviamo l'aggettivo « idoneo », e la idoneità è affidata al giudizio del magistrato, mi pare che sia sufficiente la garanzia.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza aderisce al testo del ministro ?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Vi aderisco, purché sia aggiunta la parola: « materialmente ».

CASERTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTA. Penso che queste casistiche ed esemplificazioni non facciano che complicare la già tanto incandescente ed ingarbugliata materia. Pensiamo che queste leggi le debbono poi interpretare i magistrati, che debbono anche dettare gli orientamenti e le direttive.

Quando si andrà davanti al magistrato e si dovranno stabilire i metri cubi dei locali, quali e quante sono le persone, eccetera, a me sembra che ne uscirà un enorme guazzabuglio, e non so la magistratura in quali difficoltà si potrà trovare.

Penso che sia meglio lasciare l'espressione di cui al n. 1° dell'articolo 4, demandando al magistrato l'interpretazione della « improrogabile necessità ».

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Di fronte all'atteggiamento della maggioranza della Commissione, vorrei ricordare a noi stessi che amministrare la giustizia non è un recitare a soggetto.

Se il legislatore provvede, specie in tema di leggi speciali, a segnare dei limiti definiti, il magistrato non ha che da ringraziarlo. E proprio all'onorevole Avanzini, che è un valentissimo avvocato *in utroque*, io vorrei ricordare gli sbandamenti paurosi della giurisprudenza in questa materia.

Quindi, se vogliamo segnare un argine, facciamo un'opera meritoria per noi e per la magistratura.

CASERTA. Ma allora bisognerebbe fare una casistica completa.

FERRANDI, *Relatore di minoranza*. Non si tratta di casistica: è un concetto che comporta l'esigenza dell'oggettività.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione l'inclusione della parola « materialmente ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis nel testo proposto dal ministro con l'aggiunta della parola « materialmente » testé approvata:

« L'urgente ed improrogabile necessità di cui al n. 1° dell'articolo precedente sussiste soltanto se i genitori o i figli non possono materialmente sistemarsi in modo idoneo nella stessa abitazione ».

(È approvato).

Gli onorevoli Paolucci ed altri hanno presentato un articolo 4-ter del seguente tenore:

« L'esercizio della facoltà di cui al n. 3° dell'articolo 4, primo comma, è subordinato alla condizione che la giustificata esigenza di disporre dell'immobile si sia verificata successivamente alla costituzione del rapporto locatizio ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. Questo mio articolo aggiuntivo, onorevoli colleghi, mira a colmare una lacuna abbastanza grave che si è verificata nel corso della discussione per l'elaborazione di questi articoli tanto vessati.

L'articolo 4 nel n. 1° del primo comma contempla il caso della esclusione della proroga allorché vi sia l'urgente ed improrogabile necessità di riavere l'immobile per le note ragioni.

Però subordina l'esclusione della proroga alla condizione che la urgente ed improrogabile necessità si sia verificata, si sia manifestata, successivamente alla costituzione del rapporto locatizio.

Rimane dunque accertato, in fatto e in diritto, secondo questa disposizione, che, per una fattispecie così grave, si richiede la condizione che essa sia sorta successivamente alla costituzione del rapporto locatizio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

Orbene, mi parrebbe addirittura illogico, per non dire assurdo, che, per una fattispecie di minore gravità, quella cioè della giustificata esigenza, debba escludersi tale condizione. È quindi necessario che si ponga riparo a questo involontario errore.

Se per la grave, urgente ed improrogabile necessità di riavere l'immobile — mi dispiace ripeterlo, ma devo farlo perché non tutti i colleghi mi ascoltavano — si richiede la condizione che essa si sia verificata successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, a maggior ragione, e più logicamente, deve richiedersi lo stesso requisito per la fattispecie meno grave della sussistenza delle sole giustificate esigenze!

In sede di coordinamento, se questo mio emendamento verrà accolto, potrà darsi ad esso la sistemazione che si reputerà migliore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a pronunciarsi su questo emendamento.

AVANZINI. Personalmente non condividerei, signor Presidente, l'osservazione fatta dall'onorevole Paolucci, in quanto si tratta di due esigenze manifestamente diverse. Ad ogni modo, poiché ho udito dai colleghi della Commissione che v'è su questo punto disaccordo, pregherei il signor Presidente di voler consentire alla Commissione di concertarsi al riguardo e di rinviare quindi la discussione.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Avanzini: ella è nel suo diritto. L'articolo 4-ter è rinviato; così pure è rinviato il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Deferimento di disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Le Commissioni I e IV hanno chiesto alla Presidenza di voler proporre all'Assemblea di deferire l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 516 (Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico) alla I Commissione, integrata da un Comitato della IV Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se sia vera la notizia riportata da alcuni giornali che a Trieste la ottantenne sorella di Guglielmo Oberdan viva nella quasi indigenza, con la misera pensione di lire duecentosettanta al mese e, in caso affermativo, se intenda promuovere apposito provvedimento di legge, per assicurare alla sventurata congiunta del martire istriano un congruo assegno mensile, che valga ad assicurarle un giusto grado di benessere, negli ultimi anni della sua veneranda vecchiaia.

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere: quanti e quali sono attualmente gli enti pubblici di assistenza sorti e funzionanti in Italia in dipendenza delle guerre e che godono di sovvenzioni e contributi a carattere continuativo, a carico del bilancio dello Stato; e se è avviato lo studio per la indispensabile ed auspicata unificazione degli Enti medesimi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« DE MARTINO CARMINE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere: se, in dipendenza della costituzione della Direzione generale dell'assistenza pubblica — che, a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1949, assume le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica esercitate finora dalla Direzione generale dell'amministrazione civile — non ritenga opportuno di istituire il ruolo degli ispettori provinciali alle Opere pie: qualifica che potrebbe essere conferita, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato, agli attuali segretari del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, a carico delle rispettive amministrazioni provinciali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« DE MARTINO CARMINE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

**Sull'ordine dei lavori.**

PAOLUCCI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me spiace di dover rilevare che, dopo le sedute del 13 e del 17, non è stato più posto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze. Sarebbe del tutto superfluo, perché fuori luogo, che io mi soffermassi a porre in risalto l'importanza di questi due istituti parlamentari, attraverso i quali, soprattutto, si esercita da parte nostra il diritto e si compie il dovere di criticare, controllare, seguire, approvare o disapprovare l'attività o la inazione del Governo, di stimolare il Governo stesso per la soluzione di grandi o piccoli problemi, cioè di problemi che riguardano grandi o piccole collettività, o anche per piccole cose che concernono la tutela degli interessi del privato cittadino. E mi spiace di dover rilevare anche, signor Presidente, come molte interrogazioni e molte interpellanze presentate in questo lasso di tempo, e anche anteriormente alla seduta del 13 giugno, abbiano perduto il carattere di attualità e di urgenza che avevano; interpellanze e interrogazioni, il cui svolgimento avrebbe naturalmente — indubbiamente anzi — prodotto conseguenze in ogni campo, e giuridico ed economico e sociale. Non aggiungo altro, signor Presidente; mi permetto solo di invitare la Presidenza a rendersi promotrice presso il Governo e presso gli stessi suoi organi perché questo inconveniente non si ripeta in avvenire e perché voglia disporre che al più presto venga smaltita la mole di tutte le interpellanze e di tutte le interrogazioni che sono in giacenza ed attendono il loro svolgimento anche da molti mesi.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, devo anzitutto osservare, per quanto riguarda il rammarico che ella ha espresso, che è in facoltà della Presidenza di regolare nel modo che ritiene più opportuno i lavori parlamentari; e la Presidenza si è avvalsa di questa facoltà sospendendo per breve periodo di tempo lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, per dare la precedenza al lavoro legislativo più urgente in vista delle vacanze estive. Comunque, è evidente che le numerose interrogazioni e interpellanze presentate non avrebbero potuto essere svolte in pochi giorni.

Per ciò che riguarda le interrogazioni dell'onorevole Paolucci, posso assicurarle che

nell'ordine del giorno di lunedì la Presidenza ne aveva già iscritte due.

PAOLUCCI. La ringrazio, ma non ne facevo un caso particolare; ho parlato anche per i colleghi.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del Governo sul ritardo che si frappone anche nelle risposte alle interrogazioni con risposta scritta. Ne avevo presentate appunto per cercare di alleviare il peso di quelle con risposta orale.

Ho interrogazioni con risposta scritta, che ho anche sollecitato attraverso la Presidenza e direttamente ai ministri interessati, alle quali attendo una risposta da circa due mesi. Ora, questo ci costringe a presentare interrogazioni orali e interpellanze, rendendo così più grave la situazione.

Prego, pertanto, la Presidenza di farsi interprete presso il Governo di questa richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo ha assunto il preciso impegno di trasmettere le risposte scritte entro dieci giorni ed in tal senso la Camera ha apportato una modifica al regolamento. Invito il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio a rendersi interprete presso tutti i ministri del desiderio della Camera che il Governo risponda entro i termini regolamentari.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi renderò interprete.

**La seduta termina alle 12,30.**

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì  
11 luglio 1949.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.
2. — *Discussione delle proposte di legge:*

CUTTITA ed altri: Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (218). — (*Relatore*: Roselli);

Senatore LAMBERTI: Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione media e di istruzione ar-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

tistica. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (297). — (Relatore: Tesaurò);

RUSO CARLO ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 51 del Codice della navigazione. (446). — (Relatore: Fietta).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948. (450). — (Relatore: Ponti);

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (451). — (Relatore: Ponti);

Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (Approvato dal Senato). (519). — (Relatore: Tuddisco);

Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947. (Approvato dal Senato). (536). — (Relatore: Treves).

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI